

CAMERA DEI DEPUTATI N. 34

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BUFFONE

Presentata il 5 giugno 1968

Modifica alla legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, riguardo ai tenenti colonnelli di fanteria, cavalleria ed artiglieria, ai capitani di fregata del ruolo normale, ai tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica ed ai tenenti colonnelli e maggiori della Guardia di finanza

ONOREVOLI COLLEGHI! — I ruoli degli ufficiali superiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica presentano una preoccupante situazione di invecchiamento del personale rispetto alle età previste dalla legge di avanzamento.

Il fenomeno è particolarmente avvertito da taluni blocchi di ufficiali che all'atto dell'entrata in vigore della legge risultavano già in ritardo rispetto ai profili di carriera previsti e per i quali è mancata una norma transitoria correttiva. Si tratta in particolare di un rilevante numero di ufficiali delle tre Forze armate reclutati durante il secondo conflitto mondiale, i quali, dopo aver partecipato a campagne di guerra, esercitato periodi di comando di reparto o superato corsi di ogni specie, sono pervenuti al grado di tenente colonnello o capitano di fregata in notevole ritardo senza alcuna possibilità di raggiungere il vertice dei ruoli.

Per tali ufficiali non è assolutamente sufficiente il ripristino al 31 dicembre della data di determinazione delle aliquote ma sono necessari particolari provvedimenti immediati a carattere transitorio.

I ruoli interessati al provvedimento sono, per l'Esercito i tenenti colonnelli dei ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, per la Marina i capitani di fre-

gata del ruolo normale e per l'Aeronautica i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale.

Per i ruoli normali delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria si tratta di 960 tenenti colonnelli prevedibilmente compresi nelle aliquote di valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento a colonnello per gli anni 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973 dei quali soltanto 28 unità hanno età tale da poter conseguire il vertice della carriera.

Tale situazione non si presenta invece nel ruolo normale dell'arma del genio dove, per effetto di provvedimenti organici adottati prima della entrata in vigore della legge di avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, l'età media degli ufficiali, con particolare riferimento agli ufficiali in possesso del titolo della scuola di guerra, è in notevole anticipo rispetto al vigente profilo di carriera.

Per la Marina si tratta di 267 capitani di fregata del ruolo normale attualmente in ruolo dei quali soltanto 46 avrebbero, per età, la possibilità di raggiungere i gradi più elevati, sempre che d'ora in poi fossero promossi in prima valutazione.

Qualora però a detti ufficiali fosse conferita la promozione a capitano di vascello in seconda valutazione e quella di contrammiraglio in prima valutazione, il numero degli

elementi con carriera aperta si ridurrebbe a sole 13 unità.

Per l'Aeronautica infine la situazione del ruolo naviganti normale nei gradi di tenente colonnello e colonnello si presenta particolarmente grave: tanto che l'avanzamento di tali ufficiali avviene con scostamento veramente rilevante rispetto ai profili teorici di carriera previsti dalla legge. In particolare i tenenti colonnelli già compresi nell'aliquota di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento del 1968 e quelli appartenenti alle aliquote relative all'anno 1969 hanno una età media di ben 10 anni maggiore di quella teorica prevista, analogamente i colonnelli sono in ritardo mediamente, per gli stessi anni considerati, di oltre 5 anni.

Ciò è in aperto contrasto sia con il vigente sistema normalizzato che vuol assicurare a tutto il personale, immesso in carriera e non eliminato alle varie valutazioni a scelta, la possibilità di avanzamento fino ai massimi gradi della gerarchia, sia con gli interessi delle forze armate che vedono accantonata nei gradi medi la quasi generalità degli ufficiali che, pur possedendo ed anche in modo emergente tutti i titoli per l'avanzamento, non possono per l'età raggiunta concorrere alle valutazioni per i vari gradi di generale o ammiraglio, talché, per mancanza di valutandi, non sarà più consentito di operare, a suo tempo, la scelta degli ufficiali destinati a raggiungere i massimi gradi della gerarchia.

A tal fine risulta indispensabile prevedere:

a) per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria:

l'accelerazione della carriera nella misura globale di un anno, ottenuta mediante appropriato aumento delle aliquote annuali di valutazione, talché al termine del quadriennio 1969-1972 la entità degli ufficiali valutati corrisponda ad una misura pari a 5 aliquote anziché a quattro aliquote annuali. Allo scopo, occorre frazionare l'aliquota in aumento nel quadriennio 1969-1972, incrementando di circa un quarto l'attuale aliquota media annuale pratica di valutazione, stabilizzata intorno a 134 unità per la fanteria, 9 unità di cavalleria e 52 unità per l'artiglieria.

Occorre cioè elevare l'aliquota di valutazione dei tenenti colonnelli a 167 unità (134+33) per la fanteria, a 11 (9+2) per la cavalleria ed a 63 (52+11) per l'artiglieria;

l'aumento del numero delle promozioni a colonnello, proporzionale all'incremento

delle aliquote di valutazione, elevando le promozioni annuali da 45 a 56 (45+11) per la fanteria, da 4,2 a 5 (4,2+0,8) per la cavalleria e da 26 a 32 (26+6) per l'artiglieria;

b) per i capitani di fregata del ruolo normale:

l'accelerazione di carriera nella misura e nei tempi sopraindicati nel quadriennio 1969-1972 i capitani di fregata da includere nella aliquota di valutazione dovranno essere 38 e cioè 8 in più (circa un quarto di 30) dell'attuale aliquota (circa 30);

l'aumento del numero delle promozioni a capitano di vascello, proporzionale allo incremento delle attuali aliquote di valutazione, elevando le promozioni annuali (attualmente 20) di 5 unità (1/4 di 20) per il quadriennio 1969-1972;

c) per i tenenti colonnelli e colonnelli del ruolo naviganti normale, rispettivamente:

l'aumento di 5 unità del numero delle promozioni a colonnello per ciascuno degli anni 1968, 1969 e 1970 senza peraltro prevedere alcuna variazione nelle relative aliquote di valutazione essendo stato l'aumento di tali aliquote già disposto con legge 4 dicembre 1966, n. 1066;

l'aumento di 2 unità del numero delle promozioni a generale di brigata aerea per ciascuno degli anni 1968, 1969 e 1970 con l'aumento delle relative aliquote di valutazione da un quinto a un quarto.

La decorrenza di entrambi i provvedimenti è disposta a partire dal 1968 per far sì che il beneficio complessivo derivante al ruolo vada ad interessare equamente le aliquote di valutazione degli anni più critici.

Per effetto delle suindicate modificazioni i ruoli dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria ed artiglieria nonché quelli dei capitani di fregata del ruolo normale e dei tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale vengono ringiovaniti di un anno, con l'accorgimento di non ridurre ulteriormente i già insoddisfatti tassi di avanzamento, e, pertanto, molti ufficiali, sempre che risultino promossi in prima valutazione, potranno vedere accolte le legittime aspettative di carriera al vertice.

Ovviamente, le citate eccedenze organiche dovranno essere assorbite a decorrere dal primo gennaio dell'anno immediatamente successivo a quelli cui i singoli provvedimenti sono riferiti e precisamente dal 1° gennaio 1973 per i provvedimenti riguardanti gli ufficiali dell'Esercito e la Marina e dal 1° gennaio 1971 per quelli concernenti gli ufficiali dell'Aeronautica. Il riassorbimento è stato

previsto mediante tutte le vacanze che si verranno a creare per cause diverse da quelle indicate dalle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Tuttavia, occorre anche salvaguardare gli interessi degli attuali generali di brigata aerea, colonnelli e capitani di vascello i quali non devono ricevere un danno dall'attuazione del provvedimento di cui trattasi.

Infatti, qualora non si provvedesse diversamente, nei prossimi anni verrebbero computati, ai fini della formazione delle aliquote di valutazione per l'avanzamento a generale di brigata, a contrammiraglio, a generale di brigata aerea e a generale di divisione aerea, anche gli ufficiali promossi in eccedenza (rispettivamente 72 per l'Esercito, 20 per la Marina e 21 per l'Aeronautica di cui 15 in eccedenza nel grado di colonnello e 6 in quello di generale di brigata aerea) per effetto dell'auspicato provvedimento. Talché verrebbe a determinarsi un aumento di colonnelli, capitani di vascello e generali di brigata aerea ammessi annualmente in prima valutazione, fermo restando, per contro, il numero delle promozioni tabellari da effettuare da colonnello, da capitano di vascello e da generale di brigata aerea, rispettivamente a generale di brigata, a contrammiraglio e a generale di divisione aerea.

In altri termini, gli attuali colonnelli, capitani di vascello e generali di brigata aerea si vedrebbero ridurre il tasso di avanzamento finora applicato nei loro confronti.

Ad evitare quanto sopra sono state inserite nella presente proposta di legge norme intese a stabilire che nelle aliquote di valutazione per gli anni 1969, 1970, 1971, 1972 e 1973 non si tenga conto dei colonnelli, dei capitani di vascello e generali di brigata aerea promossi in eccedenza all'organico per effetto dell'auspicato provvedimento.

La situazione sopra esposta trova riscontro anche per gli ufficiali della Guardia di finanza, ai quali con legge 24 ottobre 1966, n. 887, sono state estese le norme dell'avanzamento normalizzato previsto dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per gli ufficiali dell'Esercito - Arma dei carabinieri.

La precedente normativa che stabiliva la chiamata in valutazione per le promozioni a scelta di un numero triplo di valutandi rispetto alle vacanze, senza peraltro prevedere l'istituto delle vacanze obbligatorie, aveva di fatto determinato una eccessiva dilatazione delle aliquote di valutazione senza un ade-

guato ritmo di promozioni, condizionato al verificarsi delle sole vacanze naturali. Il lamentato inconveniente si è protratto negli anni ed ha assunto proporzioni preoccupanti.

Talché, la tardiva estensione delle norme sull'avanzamento normalizzato ha trovato, soprattutto nei ruoli dei tenenti colonnelli, una situazione disarmonica che con un provvedimento transitorio dovrebbe in parte normalizzarsi.

Si rende, perciò, opportuno e necessario prevedere per la Guardia di finanza norme analoghe in una portata peraltro ridotta, in vista delle minori esigenze del Corpo.

Una particolare norma si rende altresì necessaria per allineare la attuale situazione degli ufficiali superiori del Corpo a quella delle corrispondenti categorie di ufficiali delle Forze armate, ed in ispecie a quella dell'Arma dei carabinieri.

Infatti il rapporto in atto esistente nelle varie forze armate tra i volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori è tale che il numero dei tenenti colonnelli è circa il doppio rispetto a quello dei maggiori (esempio: carabinieri 216 tenenti colonnelli - 144 maggiori; fanteria 788 tenenti colonnelli - 450 maggiori; artiglieria 455 tenenti colonnelli - 260 maggiori).

Ciò comporta una permanenza media nel grado di maggiore di quattro anni per tutti i ruoli delle Forze armate.

Nella Guardia di finanza, invece, l'attuale rapporto è di 130 tenenti colonnelli e 140 maggiori, con conseguente permanenza media nel grado di maggiore non inferiore a sei anni.

Esigenze equitative e nuove prospettive di impieghi operativi impongono di attuare anche per il Corpo una inversione dei volumi organici nei due gradi anzidetti, fermo restando il volume complessivo degli organici attualmente stabilito.

Il provvedimento comporterà un onere complessivo di lire 102.100.000 così ripartito: anno 1968: lire 24.200.000 di cui lire 6.000.000 per l'attuazione dell'articolo 3, lire 1.700.000 per l'attuazione dell'articolo 4 e lire 16.500.000 per l'attuazione dell'articolo 5; anno 1969: lire 22.900.000 di cui lire 7.700.000 come specificato per gli articoli 3 e 4 dell'anno 1968, lire 12.000.000 per l'attuazione dell'articolo 1 e lire 3.200.000 per l'attuazione dell'articolo 2; anno 1970: lire 22.900.000 come specificato per l'anno 1969; anno 1971: lire 16.900.000 per la attuazione degli articoli 1, 2 e 3; anno 1972: lire 15.200.000 per l'attuazione degli articoli 1 e 2.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il numero delle promozioni annuali a colonnello dei ruoli normali delle armi, quale risulta dalla tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è fissato per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 in 56 per la fanteria, 5 per la cavalleria e 32 per l'artiglieria. Le promozioni annuali che risultano eccedenti al numero stabilito per ciascun ruolo normale delle armi della suindicata tabella n. 1 sono disposte con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno.

Il numero dei tenenti colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è fissato in 167 per il ruolo normale dell'arma di fanteria, 11 per quello di cavalleria, 63 per quello di artiglieria.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite, a decorrere dal primo gennaio 1973, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito alla colonna 6 dei quadri III (Ruolo normale dell'arma di fanteria), IV (Ruolo normale dell'arma di cavalleria), I (Ruolo normale dell'arma di artiglieria), della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei colonnelli non ancora valutati da ammettere a valutazione per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 ai fini della formazione dei rispettivi quadri di avanzamento è determinato sulla base del numero dei colonnelli a ruolo non valutati, detratte le eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 2.

Il numero delle promozioni annuali dei capitani di fregata del ruolo normale del corpo di stato maggiore, stabilito dalla tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è elevato da 20 a 25 unità in ciascuno degli anni 1969, 1970, 1971 e 1972. Le cinque promozioni annue

in aumento sono disposte in eccedenza all'organico dei capitani di vascello e con decorrenza dal primo gennaio dei suddetti anni. Il numero dei capitani di fregata non ancora valutati da ammettere a valutazione ai fini della formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 è stabilito in 38 unità. Le eccedenze organiche nel grado di capitano di vascello derivanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal primo gennaio 1973 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nella lettera *d*) della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

In deroga a quanto stabilito dalla colonna 6, quadro 1 (Ruolo normale del corpo di stato maggiore) della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il numero dei capitani di vascello, non ancora valutati, da ammettere a valutazione per gli anni 1969, 1970, 1971 e 1972 ai fini della formazione dei rispettivi quadri di avanzamento è determinato sulla base del numero dei capitani di vascello a ruolo detratte le eccedenze verificatesi per effetto delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 3.

Il numero delle promozioni annuali dei tenenti colonnelli e dei colonnelli del ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, quale risulta dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, è aumentato per ciascuno degli anni 1968, 1969 e 1970 di cinque unità per i tenenti colonnelli e di due unità per i colonnelli.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Per la formazione dei quadri di avanzamento per gli anni 1968, 1969 e 1970 il numero dei colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale da ammettere annualmente a valutazione è fissato, in deroga a quanto stabilito nella colonna 6 della tabella annessa alla legge 27 ottobre 1963, n. 1431, in un quarto dei colonnelli non ancora valutati.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al presente articolo non sono computate ai fini della determinazione delle aliquote di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e suc-

cessive modificazioni, e saranno riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1971 mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 44 di detta legge.

Per completare il numero delle promozioni a scelta per l'anno 1968 previsto dal primo comma del presente articolo si procede alla formazione di appositi quadri suppletivi iscrivendovi i tenenti colonnelli che nella graduatoria di merito per l'anno 1968 seguono quelli già iscritti sul quadro ordinario ed i colonnelli che, nella graduatoria integrata con le valutazioni derivanti dall'aumento dell'aliquota di cui al terzo comma, seguono quelli già iscritti sul quadro ordinario.

Ai fini della iscrizione sui quadri suppletivi, di cui al comma precedente, i provvedimenti di collocamento a disposizione eventualmente già disposti a decorrere dal 1° gennaio 1968 nei confronti degli ufficiali interessati, sono annullati.

I quadri suppletivi hanno decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge e sono formati iscrivendovi gli ufficiali secondo l'ordine previsto per i corrispondenti quadri ordinari.

ART. 4.

Il numero delle promozioni fisse stabilite dalla legge 24 ottobre 1966, n. 887, per i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza è aumentato di tre unità per ciascuno degli anni 1968, 1969, 1970 e 1971.

Le promozioni in eccedenza a quelle tabellari di cui al presente articolo hanno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le eccedenze derivanti dalle promozioni di cui al comma precedente non sono computate ai fini della determinazione della aliquota di valutazione di cui all'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con la legge 24 ottobre 1966, n. 887.

Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, il quadro di avanzamento dei tenenti colonnelli della Guardia di finanza risulti già formato, per effettuare le promozioni a scelta previste al primo comma del presente articolo si procede alla integrazione del quadro stesso includendovi gli ufficiali che nella graduatoria di merito seguivano quelli già iscritti con l'osservanza delle norme di cui al terzo comma dell'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Le eccedenze organiche nel grado di colonnello derivanti dalla applicazione della presente legge sono riassorbite a decorrere dal 1° gennaio 1972, mediante le vacanze risultanti da cause diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, estesa alla Guardia di finanza con legge 24 ottobre 1966, n. 887.

ART. 5.

Fermo restando l'organico complessivo dei tenenti colonnelli e dei maggiori in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, stabilito dalla legge 18 gennaio 1963, n. 87, e riportato nella tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza, i singoli volumi organici dei tenenti colonnelli e dei maggiori sono rispettivamente fissati in 170 e 100.

ART. 6.

Alla copertura dell'onere valutato in lire 24.200.000, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di lire 6.000.000 del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1968 e di lire 18.200.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1968.